



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I Civile

r.g.e. 124/ 2021

Il G.E., letta l'istanza di cui all'art. 624 *bis* c.p.c. depositata il 21.9.2022;
considerato che l'istanza è stata tempestivamente depositata;

PQM

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino al 30.11.2022;
dispone nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;
avvisa che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
avvisa che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
avvisa che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, il debitore esecutato.

Dispone che il presente provvedimento venga notificato alla parte esecutata a cura dell'esecutante entro il 10.10.2022.

Venezia, 22/09/2022

Il G.E.

dott. Silvia Bianchi